



FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi dell'art. 5 della delibera CICR 4 marzo 2003 e successivo provvedimento di attuazione del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 - Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari

I - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

CONAFI S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Torino, via Cordero di Pamparato 15 cap 10143 - tel. 011/7710320 (r.a.) fax 011/ 7710634 www.conafi.it info@conafi.it - REA n. 716103 - Reg. Imprese di Torino - codice fiscale e partita iva: 05513630011 Capitale sociale: € 11.160.000 interamente versato - Riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato: € 2.703.210 Cod. ABI: 32573.8 Iscritta all'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. T.U.B. al n. 23109 e all'elenco speciale ex art. 107 T.U.B.

§

La CONAFI S.p.A. eroga in proprio, oppure quale mandataria di:

MELIORBANCA S.p.A., con sede legale in Milano, via Borromeo n. 5, Registro imprese di Milano - codice fiscale e partita iva: 1255440150 - REA di Milano n. 1558421 - Albo Banche 88022 Isc. Albo Gruppi Bancari - Codice ABI 10008.1 - Codice CAB 01600.6

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Modena, via San Carlo n. 8/20, Registro Imprese di Modena - codice fiscale e partita iva: 01153230360 - REA di Modena n. 222528 - Gruppo bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna n. 5387.6 - Codice ABI 5387 - CAB 12900.

BANCA POPOLARE DI FONDI Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Fondi (LT), via Giovanni Lanza n. 45, Registro imprese di Latina - codice fiscale e partita iva: 00076260595 - REA di Latina n. 3715 - Codice ABI 5296.9

APULIA PRONTOPRESTITO S.p.A., società del Gruppo Bancario bancApulia n. 3456.1, con sede legale in San Severo (FG), via Tiberio Solis n. 40, Registro Imprese di Foggia - codice fiscale e partita iva: 02875460244, iscritta all'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. T.U.B. al n. 32387 e all'elenco speciale ex art. 107 T.U.B.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, Registro imprese di Sondrio - codice fiscale e partita iva: 00053810149 - Codice ABI 05696

BANCA DELLE MARCHE S.p.A., con sede sociale in Ancona, via Menicucci n. 4/6, Registro imprese di Ancona - codice fiscale e partita iva: 01377380421 - Codice ABI 6055.8

B@NCA 24-7 S.p.A., con sede legale in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n. 8, Registro imprese di Bergamo - codice fiscale e partita iva: 028054690162 - Codice ABI 3186.4

§

Per le offerte fuori sede - Dati identificativi dell'**Agente in attività finanziaria** tramite il quale il Cliente è entrato in rapporti con l'Intermediario Finanziario, o del **Mediatore Creditizio** che ha messo il Cliente in relazione con l'istituto :

ragione sociale:

indirizzo:.....

numero albo o elenco UIC:.....

§

II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLE OPERAZIONI

- 1) **PRESTITO con rimborso mediante CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO**
- 2) **PRESTITO con rimborso mediante DELEGAZIONE DI PAGAMENTO al Datore di Lavoro**

1) - Cessione del Quinto dello Stipendio - E' un prestito personale a tasso di interesse fisso per tutta la durata dell'ammortamento estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quote fisse e costanti non superiori al quinto della retribuzione mensile netta cui il mutuatario abbia diritto in virtù di un rapporto di lavoro subordinato. Tale forma di prestito è regolato dagli artt. 1260 e segg. del codice civile, dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal relativo regolamento D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895. Le rate mensili per l'ammortamento del prestito vengono trattenute dalla retribuzione del finanziato ad opera del proprio datore di lavoro, al quale è stato notificato il relativo contratto, che ne effettua diretta rimessa all'intermediario cessionario. Trattandosi di cessione pro-solvendo, il debitore cedente non è liberato della sua obbligazione di restituzione del debito fino a quando l'istituto cessionario non abbia ottenuto l'integrale pagamento. L'operazione deve essere sempre assistita per legge da polizza assicurativa contro il rischio morte e di perdita dell'impiego da parte del Cliente.

2) - Delegazione di Pagamento - E' un prestito personale a tasso di interesse fisso per tutta la durata dell'ammortamento con rimborso mediante trattenuta di quote fisse e costanti della retribuzione e versamento delle medesime da parte del datore di lavoro all'Intermediario mutuante, previo conferimento da parte del lavoratore dipendente finanziato del relativo mandato irrevocabile a pagare, a norma degli artt. 1269 e 1723,2° comma del codice civile. La Delegazione di Pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro delegato. Per l'applicazione dei tassi ai fini antiusura è considerata un'operazione assimilabile alla Cessione del Quinto dello Stipendio, con applicazione della relativa disciplina, se concessa sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180/1950, ossia se: - a) prevede l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore; - b) ha durata compresa fra 18 mesi e 10 anni; - c) ha ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute; - d) è rivolta a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell'azienda; - e) è assistita da polizze assicurative idonee a garantire il recupero del credito (rischio vita e rischio impiego).

Rischi: Essendo i finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di tasso di interesse derivante dalla impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono inoltre manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, fiscali, ecc.

Soggetto erogante: Le operazioni di finanziamento possono essere eseguite dalla Conafi SpA in proprio o anche in qualità di mandataria di istituti bancari convenzionati, ovvero i contratti di prestito possono essere a questi ultimi ceduti.

Durata: Il prestito è rimborsabile in rate mensili fisse e consecutive per periodi di ammortamento compresi tra 18 e 120 mesi.

Tempi di erogazione: Fermi i limiti di legge della quota della retribuzione che può essere oggetto di cessione o di delegazione, l'importo costituente il netto ricavo del prestito potrà venire erogato successivamente alla notificazione o atto equipollente avente data certa di copia del contratto di finanziamento sottoscritto al datore di lavoro deputato ad effettuare le trattenute e soltanto dopo avere ottenuto da quest'ultimo l'accettazione all'operazione (c.d. atto di benessere o equivalente), avere estinto ove richiesto e/o

necessario eventuali precedenti finanziamenti e/o pignoramenti in corso gravanti sulla retribuzione, essere operative le garanzie assicurative previste e, in ogni caso, dopo che l'Intermediario sarà in possesso ed avrà verificato l'idoneità di tutti i dati e di tutta la documentazione propedeutica al prestito, con particolare riferimento al certificato dimostrativo dello stipendio aggiornato e all'ultima busta paga. Il prestito richiesto è inoltre soggetto alla discrezionalità dell'istituto erogatore, nonché delle compagnie assicurative che devono prestare le garanzie imposte dalla legge, e, in certa misura, dell'amministrazione terza ceduta o delegata.

Reti Esterne: I contratti di finanziamento possono essere conclusi mediante l'intervento della rete dei nostri Agenti in attività finanziaria, ovvero di Mediatori Creditizi con noi convenzionati. Si precisa che questi ultimi non agiscono e tanto meno rappresentano l'Intermediario. Entrambi i soggetti debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità. Si evidenzia, inoltre, che i Mediatori Creditizi che entrano in contatto con la nostra società Intermediaria, vengono da noi remunerati anche per conto del Cliente all'esito della conclusione del contratto di finanziamento, per cui nessun ulteriore corrispettivo deve essere direttamente loro versato in relazione ai contratti con noi stipulati.

Quote mensili: Per i lavoratori dipendenti la misura della quota di stipendio ceduta o delegata viene convenuta entro i limiti vigenti in ragione dell'ammontare della retribuzione al netto delle trattenute di legge, dell'età, dell'anzianità di servizio, della tipologia del datore di lavoro, della contemporanea presenza o meno di trattenute per pignoramenti, sequestri o altri finanziamenti, e delle esigenze di finanziamento del Cliente. Le quote - nella misura che sarà stabilita - saranno tutte uguali, mensili e consecutive.

Rimborso del prestito: Il rimborso del prestito sarà effettuato con cadenza mensile direttamente dal datore di lavoro terzo del Cliente terzo ceduto o delegato, che effettuerà le previste trattenute sulla sua retribuzione per il numero di rate pattuito.

Amministrazione terza ceduta o delegata: Per l'effetto della cessione o della accettata delegazione l'Amministrazione da cui il Cliente è lavoratore dipendente sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione la quota di stipendio ceduta o delegata (nella misura che sarà convenuta), a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto, ed a versarla all'Intermediario entro il giorno 10 di ogni mese.

Cessazione anticipata del rapporto di lavoro: In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro in essere prima della completa restituzione di quanto dovuto il datore di lavoro (ovvero l'INPS o i gestori di forme pensionistiche complementari) verserà in unica soluzione tutte le somme maturate all'atto della cessazione a titolo di trattamento di fine rapporto o a ogni altro titolo, a tale scopo appositamente vincolate per l'intero fino alla concorrenza del debito residuo a norma del D.P.R. n. 180/1950. Se tale importo non fosse sufficiente, il finanziato rimarrà obbligato all'immediato pagamento in unica soluzione di tutto quanto ancora dovuto, compresi i relativi interessi successivi. E' fatta salva la possibilità per il nuovo datore di lavoro di procedere alla estinzione del debito residuo proseguendo le trattenute sulla retribuzione del finanziato sulla base del nuovo piano di ammortamento.

Montante lordo del finanziamento: E' l'importo totale da restituire di cui al quadro A del contratto di finanziamento nel numero di rate ivi previsto mediante trattenute sulla propria retribuzione, ed è costituito dalla sommatoria del capitale netto erogato, degli interessi nonché delle commissioni, spese ed oneri indicati nei quadri B+C+D+E+F+G1+G2+H, in quanto ricomprende il capitale netto erogato, gli interessi e tutte le spese, le commissioni e gli oneri specificati negli altri quadri del contratto di finanziamento e nel documento di sintesi. Le causali di tutti gli oneri sono state specificate nella sezione III-"CONDIZIONI ECONOMICHE".

Capitale finanziario: è la sommatoria degli importi di cui ai quadri C+D+E+F+G1+G2+H (netto ricavo erogato e tutte le spese, le commissioni e gli oneri specificati negli altri quadri del contratto di finanziamento e nel documento di sintesi), su cui decorrono gli interessi al tasso annuo nominale indicato in contratto fino alla concorrenza dell'importo di cui al quadro B.

Netto ricavo: quanto viene erogato direttamente al cliente. Può comprendere eventuali prefinanziamenti o estinzioni anticipate di precedenti finanziamenti o pignoramenti per rientrare nei limiti previsti dal D.P.R. n. 180/1950, oltre ai relativi interessi e accessori.

Estinzione anticipata: Il Cliente ha sempre diritto di richiedere l'anticipata estinzione del finanziamento in corso, anche per un eventuale rinnovo. In questo caso le somme indicate alle lettere C), D), E), F), G1 e G2) **NON** saranno rimborsate, trattandosi di costi od oneri già sostenuti dall'Intermediario o corrisposti, anche a terzi (per esempio alle compagnie assicurative e/o alla rete commerciale), in unica soluzione e pertanto non più recuperabili. Conseguentemente a norma dell'art. 3 D.M. 8 luglio 1992 il finanziato godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi nominali sul capitale indicati al punto B) delle "CONDIZIONI ECONOMICHE" e del documento di sintesi del contratto, per il periodo di rateazione non goduto. Il finanziamento sarà estinto entro un massimo di dieci giorni lavorativi dall'avvenuto accreditamento dell'intero debito residuo.

§

III - CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME PRATICATE

A. T.E.G. ai fini antiusura attuale massimo, in vigore dal **1°/07/2008 al 30/09/2008:**

- A1 **22,695%** per montante lordo fino a € 5000 per prestiti contro cessioni del quinto dello stipendio e per quelli assimilabili concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180/1950.
- A2 **15,105%** per montante lordo superiore a € 5000 per prestiti contro cessioni del quinto dello stipendio e per quelli assimilabili concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180/1950.
- A3 **24,780%** per montante lordo fino a € 5000 per prestiti con rimborso mediante delegazione di pagamento con rata che supera il quinto dello stipendio netto, o comunque non riconducibili integralmente agli schemi negoziali di cui al D.P.R. n. 180/1950.
- A4 **18,255%** per montante lordo superiore a € 5000 per prestiti con rimborso mediante delegazione di pagamento con rata che supera il quinto dello stipendio netto, o comunque non riconducibili integralmente agli schemi negoziali di cui al D.P.R. n. 180/1950.
- A5 **15,570%** per prestiti con rimborso mediante delegazione di pagamento con rata che supera il quinto dello stipendio netto, o comunque non riconducibili integralmente agli schemi negoziali di cui al D.P.R. n. 180/1950 effettuati da banche per il tramite della Conafi S.p.A.

A norma del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 Giugno 2008, il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore nel trimestre di riferimento ai fini della normativa antiusura è il seguente: - cat. A1: 15,13% - cat. A2: 10,07% A3: 16,52% - cat. A4: 12,17% A5: 10,38%. Per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 i tassi riportati nella tabella allegata al D.M. devono essere aumentati della metà.

- B.** T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) scalare massimo del **9,00 %**, applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito, calcolato sul capitale finanziato.
- C.** Commissioni bancarie massime: **12,00 %**, calcolate sul montante lordo del finanziamento.
- D.** Oneri fiscali e tributari: imposta di bollo in misura fissa dal 1°/06/2005 di **€ 14,62** per finanziamenti erogati in proprio dalla Conafi S.p.A.; imposta sostitutiva dello **0,25%** calcolata sul capitale finanziato per quelli di cui il titolare è una banca per il tramite della mandataria Conafi S.p.A.

- E.** Commissioni massime dell'intermediario finanziario e/o dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio eventualmente intervenuto: 39,00% sul montante lordo del finanziamento.
- F.** Spese contrattuali di apertura pratica e di istruttoria massime, comunque sempre dovute in caso di rinuncia del Cliente dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento e in ogni caso di mancata erogazione del prestito richiesto: **€ 600,00**.
- G.** Premi assicurativi (o garanzia Inpdap o Ferservizi) per rischio vita (G1) e rischio impiego (G2) massimi: INPDAP **2%** per prestiti fino a 60 mesi e **3,5%** da 61 a 120 mesi rapportati al montante lordo. Compagnie di assicurazione private: **25%** sul montante lordo del finanziamento. Il premio viene rapportato al montante lordo del finanziamento ed in funzione dell'età, delle condizioni di salute dichiarate e dell'anzianità di servizio del cliente, nonché della tipologia del datore di lavoro terzo ceduto o delegato.
- H.** Netto Ricavo: è l'importo erogato e reso disponibile al Cliente finanziato, pari al montante lordo detratti gli interessi di cui al quadro B e tutti gli oneri indicati nei precedenti quadri C, D, E, F, G1 e G2. L'importo comprende altresì quanto già eventualmente corrisposto al Cliente a titolo di prefinanziamento, oltre i relativi interessi previsti, nonché, se necessaria, per l'eventuale estinzione anticipata di precedenti prestiti o pignoramenti gravanti sulla retribuzione del Cliente, oltre i relativi interessi ed accessori previsti.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE EVENTUALMENTE PRATICATE:

- Interessi di mora massimi: nella misura indicata nell'art. 13 del regolamento a tergo del contratto di finanziamento, calcolati moltiplicando al massimo per tre il T.A.N. indicato nel frontespizio del contratto, e comunque sempre entro i limiti di cui alla legge antiusura. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica.
- Per l'eventuale prefinanziamento: quelle indicate nell'apposita richiesta.
- Per l'eventuale estinzione anticipata di prestiti e/o pignoramenti che gravano sulla retribuzione in corso: quelle indicate nell'apposita richiesta e dovute soltanto in caso di necessità per poter dare corso all'operazione di finanziamento principale a norma del D.P.R. n. 180/1950.
- Per la consegna di copia del contratto idonea per la stipula (informazione precontrattuale): **€ 60**, al momento della sua consegna.
- Spese comunque dovute in caso di rinuncia del Cliente dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento e in ogni caso di mancata erogazione del prestito richiesto: l'importo indicato nel quadro F del contratto di finanziamento sottoscritto, nonché quegli oneri documentati, compresi quelli assicurativi, che fossero stati eventualmente già sostenuti fino al quel momento, oltre quanto eventualmente ricevuto a titolo di prefinanziamento o per l'anticipata estinzione di precedenti vincoli ed i relativi accessori.
- Estinzione anticipata del presente finanziamento in corso di ammortamento: compenso dell'1% del capitale finanziato residuo, sulla base del prospetto di liquidazione consegnato. In caso di richiesta di emissione ed invio del relativo conteggio non seguita dalla effettiva estinzione anticipata del finanziamento in essere verranno addebitati i relativi costi, pari a € 10, da riconoscersi in caso di successive analoghe richieste.
- Stampa e invio del rendiconto annuale del rendiconto annuale e del documento di sintesi aggiornato, per singolo invio: € 5,60, oltre relativi oneri fiscali tempo per tempo vigenti, da corrispondersi in caso di estinzione anticipata o al termine del piano di ammortamento.
- Spese di sollecito: - telefonico: € 0,50; - via fax: € 1; - lettera semplice: € 5,60; - lettera raccomandata: € 8,40; - lettera dell'avvocato: € 50, oltre alle spese postali, da corrispondersi al momento del pagamento ovvero in caso di estinzione anticipata o al termine del piano di ammortamento.

Si ribadisce che i valori sopra esposti sono indicati nelle loro entità massime.

SPECIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci sopra indicate consistono e sono così determinate:

- A.** - Il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), tasso su base annua utilizzato ai fini antiusura, come disposto dalle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia (aggiornamento febbraio 2006), in Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2006 n. 74, e Comunicato dell'Ufficio Italiano dei Cambi in Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2006, n. 102, viene calcolato tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate all'erogazione del credito, includendo in particolare: 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento; 2) le spese di chiusura della pratica; 3) le spese per la riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore; 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; 5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito. Le spese per assicurazioni e garanzie **NON** sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore **NON rientrano** nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza; 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. Sono invece esclusi: a) le imposte e le tasse; b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario: il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione); le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso); gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento); c) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.
- B.** Gli interessi, calcolati con riferimento alla durata dell'anno commerciale su base annua al Tasso Annuo Nominale indicato (T.A.N.), fisso per tutta la durata del prestito, applicati per la remunerazione del capitale finanziato. L'importo di cui al quadro B si ottiene come sommatoria di tutte le singole quote interessi del piano di ammortamento sviluppato "alla francese" (piano caratterizzato da quote interessi decrescenti e quote capitale crescenti).
- C.** Le commissioni bancarie: oneri sostenuti per il reperimento del capitale da erogare, per la copertura degli oneri finanziari sostenuti per la conversione e convertibilità da variabile a fisso del saggio degli interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, per le operazioni di acquisizione della provvista, per le perdite dovute alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo dell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato. Inoltre possono ricomprendersi i compensi per le prestazioni eventualmente rese dall'istituto di credito mandante, quali l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del finanziamento, la elaborazione dei dati in funzione delle leggi n. 197/91 e n. 108/96.

- D.** Gli oneri fiscali, esclusi dal calcolo del T.E.G.: possono essere costituiti o dall'imposta di bollo tempo per tempo vigente applicata in misura fissa, oppure dalla c.d. imposta sostitutiva di cui al D.P.R. n. 601/1973, che viene calcolata sul capitale finanziato.
- E.** Le commissioni di intermediazione: consistono nei compensi dell'Intermediario Conafi S.p.A., convenuti nella misura indicata nel contratto e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto "CONDIZIONI ECONOMICHE", da corrispondersi complessivamente per i costi della pubblicità, dell'advertising e dei mezzi di comunicazione, per tutte le prestazioni istruttorie, per la elaborazione dei dati in funzione delle leggi n. 197/91 e n. 108/96, per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata, per l'incasso e la gestione delle quote di ammortamento, per le garanzie prestate all'istituto di credito mandante sulla puntuale riscossione delle quote, e per ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto. Inoltre sono ricomprese altresì le eventuali provvigioni ed i compensi dovuti agli Agenti in attività finanziaria o al Mediatore Creditizio eventualmente intervenuti, nella misura percentuale del montante lordo che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto, corrisposte o sostenute in favore dell'Agente in attività finanziaria ovvero del Mediatore Creditizio alla cui organizzazione cui il Cliente ha discrezionalmente ritenuto di volersi rivolgere per il complesso di attività e servizi, che questi hanno posto a disposizione per: - 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente, definita con il presente contratto; - 2) concorrere all'attività istruttoria del prestito; - 3) la definizione dei relativi rapporti contabili; - 4) assisterlo fino alla erogazione del prestito o fino alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che gli verrà erogata; - 5) ogni altra attività afferente la intermediazione ed eventuale mediazione. Relativamente ai contratti conclusi mediante l'intervento della rete di Agenti in attività finanziaria, ovvero conclusi in seguito al ricevimento della proposta di contratto tramite il Mediatore Creditizio cui il Cliente ha ritenuto discrezionalmente di volersi rivolgere, quest'ultimo essendo colui il quale mette in relazione due o più parti per la conclusione dell'affare senza essere legato ad alcuna di esse, ovvero mediante il fornitore del bene o servizio, nelle commissioni di cui al punto E sono incluse le provvigioni dovute per l'intervento degli indicati soggetti le quali includono, oltre il loro corrispettivo professionale, anche la remunerazione del complesso di attività, adempimenti e servizi necessari per l'attivazione dei quali si sono adoperati per conto del Cliente nell'ambito del finanziamento ricevuto.
- F.** Il rimborso delle spese contrattuali: sono compresi nelle indicate spese, oltre agli oneri amministrativi dell'Intermediario (spese di apertura pratica, spese di notifica, postali, di stampa, di caricamento e gestione dati, per visure e certificati, per le comunicazioni, ecc.), anche gli oneri di riscossione imposti, in ottemperanza alla Circolare n. 63 del 16 ottobre 1996 del Ministero del Tesoro e successive modificazioni ed integrazioni, dalle Amministrazioni per il versamento mensile delle quote di stipendio delegate per le operazioni di Delegazione a dipendenti statali o pubblici, ovvero dai datori di lavoro privati. Tali spese sono comunque sempre dovute in caso di rinuncia del Cliente dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento ed in ogni caso di mancata erogazione del prestito richiesto.
- G.** I premi assicurativi: detti costi ed oneri sono costituiti dalle polizze assicurative, accessorie al prestito, contro il rischio della morte (G1) e della perdita dell'impiego (G2), garanzie previste obbligatoriamente dalla legge (art. 54 D.P.R. n. 180/1950) che assicurano il rimborso del capitale mutuato non ancora scaduto in caso di premorienza del mutuatario o di interruzione del rapporto di lavoro che dovesse intervenire prima della integrale estinzione del prestito. La morte del finanziato estingue il debito, mentre l'interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte surroga l'assicuratore nei diritti dell'istituto creditore per quanto risarcitogli in virtù del debito residuo, che si rivarrà dunque nei confronti del finanziato. Nell'ipotesi di garanzia rilasciata dall'INPDAP sono comprese anche le spese di amministrazione dell'Istituto. Per le operazioni di finanziamento, escluse quelle garantite dall'INPDAP, la finanziaria propone polizze assicurative di primarie compagnie convenzionate, rimanendo comunque sempre salva la facoltà del Cliente di provvedervi autonomamente, di proporre polizze da egli stesso ricercate sul mercato e di scelta. Tuttavia, in assenza della copertura assicurativa obbligatoria per legge il finanziamento non potrà venire erogato. Circa tali garanzie assicurative si precisa che: a) i premi pagati dall'assicurato agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso; b) l'assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo scritto all'impresa di assicurazioni; qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa di assicurazioni entro il termine massimo di quarantacinque giorni, l'assicurato può rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa di assicurazioni.
- H.** Il netto ricavo: quanto viene corrisposto direttamente al cliente. Può comprendere eventuali prefinanziamenti o estinzioni anticipate di precedenti finanziamenti o pignoramenti per rientrare nei limiti previsti dal D.P.R. n. 180/1950, oltre ai relativi interessi e accessori.
- **INTERESSI DI MORA:** in caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento di rate mensili del prestito alla scadenza prevista verranno applicati gli interessi convenzionali di mora nella misura indicata in contratto. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica.
 - **PREFINANZIAMENTO:** per soddisfare in via temporanea i propri bisogni in attesa della concessione del finanziamento ancora in corso di istruttoria il Cliente può richiedere una anticipazione sullo stesso (c.d. prefinanziamento) a breve scadenza. La concessione è rimessa alla discrezione e alla insindacabilità dell'Intermediario previa apposita richiesta in tal senso del Cliente ed effettuate le opportune valutazioni anche sul possibile buon esito del finanziamento principale. Al prefinanziamento saranno applicati gli interessi, le spese e le condizioni pattuite ed il relativo importo verrà defalcato al momento del saldo dall'importo del netto ricavo da erogare di cui al quadro H del contratto di finanziamento.
 - **ESTINZIONE DI PRESTITI E/O PIGNORAMENTI IN CORSO:** dal momento che la legge impone dei limiti e dei vincoli alla quota di retribuzione cedibile e/o delegabile, può rendersi necessario da parte dell'Intermediario finanziario procedere alla anticipata estinzione di prestiti e/o pignoramenti precedenti che già stanno gravando sulla retribuzione del Cliente per consentire la trattenuta per il rimborso del finanziamento richiesto. All'operazione di estinzione anticipata saranno applicati gli interessi, le spese e le condizioni pattuite, ed il relativo importo verrà defalcato al momento del saldo dall'importo del netto ricavo da erogare di cui al quadro H del contratto di finanziamento.

S

IV - LEGENDA

-T.A.N.: il Tasso Annuo Nominale indica in misura percentuale il tasso nominale con riferimento all'anno commerciale degli interessi applicati sul capitale. Il tasso applicato rimarrà fisso per tutta la durata dell'ammortamento del finanziamento nella misura che sarà convenuta al momento del prestito e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto "CONDIZIONI ECONOMICHE".

-T.E.G.: il Tasso Effettivo Globale dell'operazione indica ai fini antiusura tutti gli oneri finanziari, le commissioni e le spese del contratto, con esclusione delle polizze assicurative e degli oneri erariali per esplicita disposizione delle istruzioni emanate dalle Autorità di vigilanza.

-T.E.G.M. : il Tasso Effettivo Globale Medio: è il tasso trimestralmente rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per ciascuna categoria di finanziamento. Gli interessi praticati sono da considerarsi usurari se superano i relativi tassi rilevati aumentati della metà.

-T.A.E.G.: il Tasso Effettivo Annuo Globale è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. E' pertanto un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito calcolato mediante la formula di cui al D.M. 8 luglio 1992.

-I.S.C.: l'Indicatore Sintetico di Costo indica il valore percentuale degli interessi e di tutti i costi necessari per l'attivazione del contratto di finanziamento, deve essere calcolato conformemente alla disciplina sul T.A.E.G., ed è reso disponibile al Cliente per verificare ed, eventualmente, paragonare, le condizioni economiche del contratto proposto con quelle di diverse soluzioni finanziarie.

§

V - PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

(sintesi delle condizioni generali di contratto e del regolamento posto sul retro del contratto di finanziamento)

Le principali condizioni e clausole sotto riportate sono coerenti con le redazioni dei singoli contratti.

- 1) I lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con stipendio fisso e continuativo, a tempo determinato e i titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c. possono richiedere un finanziamento al cui rimborso provvederà direttamente il datore di lavoro.
- 2) Il datore di lavoro che ha accettato l'operazione tratterà mensilmente e consecutivamente dalla retribuzione del finanziato l'importo pattuito e lo verserà all'Istituto mutuante sul c/c che lo stesso provvederà ad indicare.
- 3) Il finanziamento richiesto non potrà venire erogato se prima non saranno stati forniti tutti quanti i dati, i documenti (busta paga e certificato dimostrativo dello stipendio aggiornato) e gli atti ritenuti necessari per la validità e garanzia del finanziamento stesso e, soprattutto, se non sarà pervenuta l'accettazione all'operazione da parte del datore di lavoro e se non saranno operative le garanzie assicurative previste. Nell'ipotesi di concorrenza con altri finanziamenti e/o pignoramenti già gravanti sulla retribuzione questi potranno venire estinti anticipatamente dall'Istituto mutuante, con detrazione dal netto ricavo del relativo importo oltre ai relativi accessori. Le condizioni contrattuali potranno venire modificate unilateralmente a norma dell'art. 118 D.Lgs. n. 385/1993 vigente.
- 4) In caso di rinuncia al finanziamento richiesto dopo la sottoscrizione del contratto, di recesso ed in tutti i casi di mancata erogazione del finanziamento dovranno venire corrisposti tutti gli oneri affrontati.
- 5) Sono a carico del finanziato tutti gli oneri fiscali e tributari, compresi quelli che dovessero venire richiesti successivamente dai competenti uffici.
- 6) Per i lavoratori dipendenti dovranno sempre venire contratte polizze assicurative a copertura del rischio vita e del rischio impiego per il recupero del credito erogato. Fatta sempre salva la facoltà di provvedervi autonomamente, gli importi dei relativi premi sono indicati ai quadri G1 e G2 del contratto. In ogni caso di pagamento per il rischio impiego la compagnia resterà surrogata nei diritti dell'Istituto mutuante con rivalsa nei confronti del finanziato. Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese nel Teg ai fini antiusura quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge purché siano certificate da apposita polizza.
- 7) A garanzia del regolare adempimento di quanto dovuto, il trattamento di fine rapporto nonché ogni altra indennità o importo maturato dal finanziato in conseguenza del rapporto di lavoro e/o della sua cessazione è integralmente vincolato a favore del creditore fino alla concorrenza del debito residuo. Il cliente per tutta la durata dell'ammortamento del prestito si impegna a non avvalersi del diritto di cui all'art. 2120,6° comma c.c. così come modificato dalla L. n. 297/1982 (anticipazioni sul TFR).
- 8) In costanza di rapporto di lavoro e per l'intero ammortamento del finanziamento le rate pattuite verranno trattenute dalla retribuzione del finanziato e versate direttamente dal suo datore di lavoro a cui il contratto di finanziamento è stato notificato.
- 9) In caso di cessazione del rapporto di lavoro il contratto di finanziamento si estenderà su tutte le indennità di fine rapporto fino alla concorrenza del debito residuo. Il finanziato presta fin da ora consenso affinché il proprio datore di lavoro (ovvero l'INPS o i gestori di forme pensionistiche complementari) trattenga l'importo necessario per l'estinzione del debito residuo, e così anche per la liquidazione eseguita da qualsiasi istituto di previdenza o di assistenza. Tutto anche nel caso in cui sussista il diritto a trattamento pensionistico e in caso di trasferimento presso un nuovo datore di lavoro, a cui il contratto di finanziamento potrà venire notificato per il proseguimento della trattenuta.
- 10) Nei casi di riduzione o sospensione per qualsiasi causa della retribuzione mensile potrà essere consentita la proroga del finanziamento per il tempo necessario all'estinzione del debito residuo, maggiorato degli interessi di mora nonché delle somme necessarie per gli adeguamenti delle polizze assicurative.
- 11) Oltre alle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione e/o riduzione per qualsiasi causa della retribuzione od assegno mensile o di ritardato versamento da parte del datore di lavoro del finanziato anche di una sola delle rate mensili, il finanziato potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine ed il contratto potrà essere considerato risolto con effetto immediato.
- 12) Gli interessi sono calcolati sul capitale finanziato sulla base del piano di ammortamento sviluppato "alla francese". In caso di ritardato o di omesso pagamento anche di una sola delle rate del prestito, a qualsiasi causa sia esso attribuibile, verranno applicati automaticamente gli interessi di mora convenzionali indicati in contratto. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza necessità di preventiva intimazione e/o costituzione in mora dalla scadenza al giorno dell'effettivo pagamento, oltre le eventuali spese anche stragiudiziali sostenute.
- 13) Il finanziato si impegna a tenere indenne e/o a rimborsare l'Istituto mutuante tutte le spese per solleciti e legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento e/o il recupero dei suoi crediti. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali a carico del datore di lavoro, l'Istituto mutuante potrà chiedere l'ammissione al passivo dei crediti derivanti dal contratto di finanziamento in via privilegiata per la stessa qualità spettante al lavoratore, il quale rinuncia espressamente a favore dello stesso, alla facoltà di richiedere l'intervento del previsto Fondo di garanzia fino alla completa estinzione del debito residuo.
- 14) In caso di estinzione anticipata, il capitale residuo dovuto dal finanziato emergerà, in applicazione dell'art. 3 D.M. 8 luglio 1992, dalla sommatoria del valore attuale delle rate non ancora scadute alla data dell'estinzione, determinato dall'applicazione del tasso di interesse nominale annuo indicato al quadro B del contratto. Saranno altresì dovute le eventuali rate insolute, gli interessi convenzionali di mora per il ritardato pagamento e/o gli altri sospesi a carico del finanziato, oltre ad un compenso che si conviene della misura dell'1% del capitale residuo. Non verranno restituiti neppure in parte gli importi indicati in contratto ai quadri C-D-E-F-G1 e G2.
- 15) Il finanziato si impegna a sottoscrivere qualsiasi atto aggiuntivo, modificativo o integrativo necessario per la corretta esecuzione del contratto di finanziamento.

- 16) Tutte le comunicazioni riguardanti il rapporto in essere, comprese quelle ai fini della trasparenza, si intendono validamente inviate all'indirizzo indicato dal finanziato nel contratto, ove egli dichiara di eleggere domicilio. Ogni modifica dovrà venire comunicata da questi per iscritto. I relativi costi, specificati nel foglio informativo e nel documento di sintesi, verranno addebitati in caso di anticipata estinzione o al termine del piano di ammortamento.
- 17) Il foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del finanziato, nonché, per le sole cause relative a diritti di obbligazione e di pagamento, è anche competente ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. quello di Torino o altro ivi indicato, in volontaria deroga alla competenza ordinaria, non costituendo squilibrio delle condizioni contrattuali.
- 18) Il trattamento dei dati personali verrà effettuato a norma di legge per le finalità indicate nella relativa informativa.
- 19) I reclami dovranno venire indirizzati presso l'apposito ufficio, a cui sarà data risposta entro 60 giorni.

Dichiaro di avere ricevuto copia del presente documento in data

Il/La Cliente.....



FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi dell'art. 5 della delibera CICR 4 marzo 2003 e successivo provvedimento di attuazione del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 - Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari

I - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

CONAFI S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Torino, via Cordero di Pamparato n. 15 cap 10143 - tel. 011/7710320 (r.a.) fax 011/ 7710634 www.conafi.it info@conafi.it - REA n. 716103 - Registro Imprese di Torino - codice fiscale e partita iva: 05513630011 Capitale sociale: € 11.160.000 interamente versato - Riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato: € 2.703.210 Cod. ABI: 32573.8 Iscritta all'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. T.U.B. al n. 23109 e all'elenco speciale ex art. 107 T.U.B.

§

CONAFI S.p.A. eroga in proprio, oppure quale mandataria di:

APULIA PRONTOPRESTITO S.p.A., società del Gruppo Bancario bancApulia n. 3456.1, con sede legale in San Severo (FG), via Tiberio Solis n. 40, Registro Imprese di Foggia - codice fiscale e partita iva: 02875460244, iscritta all'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. T.U.B. al n. 32387 e all'elenco speciale ex art. 107 T.U.B.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, Registro imprese di Sondrio- codice fiscale e partita iva: 00053810149 - Codice ABI 05696

BANCA DELLE MARCHE S.p.A., con sede sociale in Ancona, via Menicucci n. 4/6, Registro imprese di Ancona- codice fiscale e partita iva: 01377380421 - Codice ABI 6055.8

B@NCA 24-7 S.p.A., con sede legale in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n. 8, Registro imprese di Bergamo - codice fiscale e partita iva: 028054690162 - Codice ABI 3186.

§

Per le offerte fuori sede - Dati identificativi dell'**Agente in attività finanziaria** tramite il quale il Cliente è entrato in rapporti con l'Intermediario Finanziario, o del **Mediatore Creditizio** che ha messo il Cliente in relazione con l'istituto :

ragione sociale:

indirizzo:

numero albo o elenco UIC:

§

II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLE OPERAZIONI

1) PRESTITO con rimborso mediante Cessione del Quinto della Pensione

2) PRESTITO con rimborso mediante Delegazione di Pagamento sulla pensione all'istituto, ente o cassa di previdenza

§

1) - Cessione del Quinto della Pensione - E' un prestito personale a tasso di interesse fisso per tutta la durata dell'ammortamento estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quote fisse e costanti della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo, per periodi non superiori a dieci anni. Possono essere cedute le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Inps, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

Tale forma di prestito è regolato dagli artt. 1260 e segg. del codice civile, dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, dal relativo regolamento D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 e dal D.M. 27 dicembre 2006 n. 313. Le rate mensili per l'ammortamento del prestito vengono trattenute dalla pensione del finanziato ad opera del relativo istituto, ente o cassa di previdenza, che ne effettua diretta rimessa all'intermediario cessionario. Trattandosi di cessione pro-solvendo, il debitore cedente non è liberato della sua obbligazione di restituzione del debito fino a quando l'istituto cessionario non abbia ottenuto l'integrale pagamento. L'operazione deve essere sempre assistita per legge dalla garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.

2) - Delegazione di Pagamento sulla pensione all'istituto, ente o cassa di previdenza - E' un prestito personale a tasso di interesse fisso per tutta la durata dell'ammortamento con rimborso mediante trattenuta di quote fisse e costanti dalla pensione e versamento delle medesime da parte dell'istituto, ente o cassa di previdenza a favore dell'intermediario mutuante, previo conferimento da parte del pensionato finanziato del relativo mandato irrevocabile a pagare, a norma degli artt. 1269 e 1723,2° comma del codice civile. La Delegazione di Pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dall'istituto, ente o cassa di previdenza delegato. Per l'applicazione dei tassi ai fini antiusura è considerata un'operazione assimilabile alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, con applicazione della relativa normativa, se concessa sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180/1950, in particolare se prevede l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio istituto, ente o cassa di previdenza di pagare una quota della pensione direttamente al creditore, ha durata compresa fra 18 mesi e 10 anni, ha ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute, è assistita da polizze assicurative idonee a garantire il recupero del credito (rischio vita).

Rischi: Essendo i finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di tasso di interesse derivante dalla impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono inoltre manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, fiscali, ecc.

Soggetto erogante: Le operazioni di finanziamento possono essere eseguite dalla nostra Società in proprio o anche in qualità di mandataria di istituti bancari con noi convenzionati, ovvero i contratti di prestito possono essere da noi a questi ultimi ceduti.

Durata: Il prestito è rimborsabile in rate mensili fisse e consecutive per periodi di ammortamento compresi tra 18 e 120 mesi.

Tempi di erogazione: Fermi i limiti di legge della quota della pensione che può essere oggetto di cessione o di delegazione, l'importo costituente il netto ricavo del prestito potrà venire erogato successivamente alla notificazione di copia del contratto di finanziamento sottoscritto all'istituto, ente o cassa di previdenza deputato ad effettuare le trattenute e soltanto dopo avere ottenuto da quest'ultimo la prova che darà corso alle previste trattenute sulla pensione, avere estinto ove richiesto e/o necessario eventuali precedenti finanziamenti e/o pignoramenti in corso gravanti sulla pensione, essere operative le previste garanzie assicurative e, in

ogni caso, dopo che l'Intermediario sarà in possesso ed avrà verificato l'idoneità di tutti i dati e di tutta la documentazione propedeutica al prestito, con particolare riferimento al cedolino della pensione aggiornato. Il prestito richiesto è inoltre sempre soggetto alla discrezionalità dell'istituto erogatore, nonché delle compagnie assicurative che devono prestare le prescritte garanzie, e, in certa misura, dell'istituto, ente o cassa di previdenza terzo ceduto o delegato.

Reti Esterne: I contratti di finanziamento possono essere conclusi mediante l'intervento della rete dei nostri Agenti in attività finanziaria, ovvero di Mediatori Creditizi con noi convenzionati. Si precisa che questi ultimi non agiscono e tanto meno rappresentano l'Intermediario. Entrambi i soggetti debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità. Si evidenzia, inoltre, che i Mediatori Creditizi che entrano in contatto con la nostra società Intermediaria, vengono da noi remunerati anche per conto del Cliente all'esito della conclusione del contratto di finanziamento, per cui nessun ulteriore corrispettivo deve essere direttamente loro versato in relazione ai contratti con noi stipulati.

Quote mensili: La misura della quota di pensione oggetto di cessione o di delegazione viene convenuta entro i limiti vigenti in ragione dell'ammontare della pensione al netto delle ritenute fiscali e fatto sempre salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo, in ragione dell'età, della tipologia del trattamento previdenziale, della contemporanea presenza o meno di pignoramenti, sequestri o cessioni, e delle esigenze di finanziamento del Cliente. Le quote - nella misura che sarà stabilita - saranno tutte uguali, mensili e consecutive.

Rimborso del prestito: Il rimborso del prestito sarà effettuato con cadenza mensile direttamente dall'istituto, ente o cassa di previdenza del Cliente, che effettuerà le previste trattenute sulla sua pensione per il numero di rate pattuito.

Istituto, ente o cassa previdenziale terzo ceduto o delegato: Per effetto della cessione o della conferita delegazione, l'istituto, ente o cassa previdenziale che eroga un trattamento pensionistico al Cliente dovrà a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del mutuatario medesimo, prelevare mensilmente dalla sua pensione la quota ceduta o delegata (nella misura che sarà convenuta), a decorrere dal mese successivo alla notifica del contratto, ed a versarla ogni mese all'Intermediario.

Montante lordo del finanziamento: E' l'importo complessivo da restituire di cui al quadro A del contratto di finanziamento nel numero di rate ivi previsto mediante trattenute sulla propria retribuzione, ed è costituito dalla sommatoria del capitale netto erogato, degli interessi nonché delle commissioni, spese ed oneri indicati nei quadri B+C+D+E+F+G+H, in quanto ricomprende il capitale netto erogato, gli interessi e tutte le spese, le commissioni e gli oneri specificati negli altri quadri del contratto di finanziamento e nel documento di sintesi. Le causali di tutti gli oneri sono state specificate nella sezione III-"CONDIZIONI ECONOMICHE".

Capitale finanziato: è la sommatoria degli importi di cui ai quadri C+D+E+F+G+H (netto ricavo erogato e tutte le spese, le commissioni e gli oneri specificati negli altri quadri del contratto di finanziamento e nel documento di sintesi), su cui decorrono gli interessi al tasso annuo nominale indicato in contratto fino alla concorrenza dell'importo di cui al quadro B.

Netto ricavo: quanto viene erogato direttamente al cliente. Può comprendere eventuali prefinanziamenti o estinzioni anticipate di precedenti finanziamenti o pignoramenti per rientrare nei limiti previsti dal D.P.R. n. 180/1950, oltre ai relativi interessi e accessori.

Estinzione anticipata: Il Cliente ha sempre diritto di richiedere l'anticipata estinzione del finanziamento in corso, anche per un eventuale rinnovo. In questo caso le somme indicate alle lettere C), D), E), F) e G) NON saranno rimborsate, trattandosi di costi od oneri già sostenuti dall'Intermediario o corrisposti, anche a terzi (per esempio alle compagnie assicurative e/o alla rete commerciale), in unica soluzione e pertanto non più recuperabili. Conseguentemente a norma dell'art. 3 D.M. 8 luglio 1992 il finanziato godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi nominali sul capitale indicati al punto B) delle "CONDIZIONI ECONOMICHE" e del documento di sintesi del contratto, per il periodo di rateazione non goduto. Il finanziamento sarà estinto entro un massimo di dieci giorni lavorativi dall'avvenuto accreditamento dell'intero debito residuo.

§

III - CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME PRATICATE

A. T.E.G. ai fini antiusura attuale massimo, in vigore dal **1°/07/2008 al 30/09/2008:**

A1: **22,695%** per montante lordo fino a € 5000 per prestiti contro cessioni del quinto dello stipendio o della pensione e per quelli assimilabili concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180/1950.

A2: **15,105%** per montante lordo superiore a € 5000 per prestiti contro cessioni del quinto dello stipendio o della pensione e per quelli assimilabili concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180/1950.

A norma del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 Giugno 2008 il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore nel trimestre di riferimento ai fini della normativa antiusura è il seguente: - cat. A1: 15,13% - cat. A2: 10,07%. Per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 i tassi riportati nella tabella allegata al D.M. devono essere aumentati della metà.

B. T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) scalare massimo del **9,00 %**, applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito.

C. Commissioni bancarie massime: **12,00 %**, calcolate sul montante lordo del finanziamento.

D. Oneri fiscali e tributari: imposta di bollo in misura fissa dal 1°/06/2005 di **€ 14,62** per finanziamenti erogati in proprio dalla Conafi S.p.A.; imposta sostitutiva dello **0,25%** calcolata sul capitale finanziato per quelli effettuati da banche per il tramite della Conafi S.p.A.

E. Commissioni dell'intermediario finanziario e/o dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio eventualmente intervenuto massime: **39,00%**, sul montante lordo del finanziamento.

F. Spese contrattuali di apertura pratica e di istruttoria massime, comunque sempre dovute in caso di rinuncia del Cliente dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento e in ogni caso di mancata erogazione del prestito richiesto: **€ 600,00**.

G. Premi assicurativi rischio morte massimi: **25%** sul montante lordo del finanziamento. Il premio viene rapportato al montante lordo nonché in funzione dell'età e delle condizioni di salute del Cliente.

H. Saldo: è l'importo reso disponibile al Cliente finanziato (netto ricavo), pari al capitale lordo mutuato detratti gli interessi e tutti gli oneri indicati nei precedenti capi. L'importo comprende altresì quanto già eventualmente corrisposto al Cliente a titolo di prefinanziamento, oltre i relativi interessi previsti, nonché, se necessaria, per l'eventuale estinzione anticipata di precedenti prestiti o pignoramenti gravanti sulla pensione del Cliente.

ALTRE CONDIZIONI EVENTUALMENTE PRATICATE:

- Interessi di mora: nella misura indicata nell'art. 11 del regolamento a tergo del contratto di finanziamento, calcolati moltiplicando al massimo per tre il T.A.N. indicato nel frontespizio del contratto, e comunque sempre entro i limiti di cui alla legge antiusura. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica.
- Per l'eventuale prefinanziamento: quelle indicate nell'apposita richiesta.

- Per l'eventuale estinzione anticipata di prestiti e/o pignoramenti che gravano sulla retribuzione in corso: quelle indicate nell'apposita richiesta e dovute soltanto in caso di necessità per poter dare corso all'operazione di finanziamento principale a norma del D.P.R. n. 180/1950.
- Per la consegna di copia del contratto idonea per la stipula (informazione precontrattuale): **€ 60**, al momento della sua consegna.
- Spese comunque dovute in caso di rinuncia del Cliente dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento e in ogni caso di mancata erogazione del prestito richiesto: l'importo indicato nel quadro F del contratto di finanziamento sottoscritto, nonché quegli oneri documentati, compresi quelli assicurativi, che fossero stati eventualmente già sostenuti fino al quel momento, oltre quanto eventualmente ricevuto a titolo di prefinanziamento o per l'anticipata estinzione di precedenti vincoli ed i relativi accessori.
- Estinzione anticipata del presente finanziamento in corso di ammortamento: compenso dell'1% del capitale finanziato residuo, sulla base del prospetto di liquidazione consegnato. In caso di richiesta di emissione ed invio del relativo conteggio non seguita dalla effettiva estinzione anticipata del finanziamento in essere verranno addebitati i relativi costi, pari a € 10, da riconoscersi in caso di successive analoghe richieste.
- Stampa e invio del rendiconto annuale del rendiconto annuale e del documento di sintesi aggiornato, per singolo invio: € 5,60, oltre relativi oneri fiscali tempo per tempo vigenti, da corrispondersi in caso di estinzione anticipata o al termine del piano di ammortamento.
- Spese di sollecito: - telefonico: € 0.50; - via fax: € 1; - lettera semplice: € 5,60; - lettera raccomandata: € 8,40; - lettera dell'avvocato: € 50, oltre alle spese postali, da corrispondersi al momento del pagamento ovvero in caso di estinzione anticipata o al termine del piano di ammortamento.

Si ribadisce che i valori sopra esposti sono indicati nelle loro entità massime.

SPECIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci indicate nel capitolo dedicato alle "Condizioni Economiche" consistono e sono così determinate:

- A.** - Il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), tasso su base annua utilizzato ai fini antiusura, come disposto dalle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia (aggiornamento febbraio 2006), in Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2006 n. 74, e Comunicato dell'Ufficio Italiano dei Cambi in Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2006, n. 102, viene calcolato tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate all'erogazione del credito, includendo in particolare: 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento; 2) le spese di chiusura della pratica; 3) le spese per la riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore; 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; 5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito. Le spese per assicurazioni e garanzie **NON** sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione ed assimilate le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore **NON rientrano** nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza; 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. Sono invece esclusi: a) le imposte e le tasse; b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario: il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione); le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso); gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento); c) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.
- B.** Gli interessi, calcolati con riferimento alla durata dell'anno commerciale su base annua al Tasso Annuo Nominale indicato (T.A.N.), fisso per tutta la durata del prestito, applicati per la remunerazione del capitale finanziato. L'importo di cui al quadro B si ottiene come sommatoria di tutte le singole quote interessi del piano di ammortamento sviluppato "alla francese" (piano caratterizzato da quote interessi decrescenti e quote capitale crescenti).
- C.** Le commissioni bancarie: oneri sostenuti per il reperimento del capitale da erogare, per la copertura degli oneri finanziari sostenuti per la conversione e convertibilità da variabile a fisso del saggio degli interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, per le operazioni di acquisizione della provvista, per le perdite dovute alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo dell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato. Inoltre possono ricomprendersi i compensi per le prestazioni eventualmente rese dall'istituto di credito mandante, quali l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del finanziamento, la elaborazione dei dati in funzione delle leggi n. 197/91 e n. 108/96.
- D.** Gli oneri fiscali, esclusi dal calcolo del T.E.G.: possono essere costituiti o dall'imposta di bollo tempo per tempo vigente applicata in misura fissa, oppure dalla c.d. imposta sostitutiva di cui al D.P.R. n. 601/1973, che viene calcolata sul capitale finanziato.
- E.** Le commissioni di intermediazione: consistono nei compensi dell'Intermediario Conafi S.p.A., convenuti nella misura indicata nel contratto e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto "CONDIZIONI ECONOMICHE", da corrispondersi complessivamente per i costi della pubblicità, dell'advertising e dei mezzi di comunicazione, per tutte le prestazioni istruttorie, per la elaborazione dei dati in funzione delle leggi n. 197/91 e n. 108/96, per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata, per l'incasso e la gestione delle quote di ammortamento, per le garanzie prestate all'istituto di credito mandante sulla puntuale riscossione delle quote, e per ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto. Inoltre sono ricomprese altresì le eventuali provvigioni ed i compensi dovuti agli Agenti in attività finanziaria o al Mediatore Creditizio eventualmente intervenuti, nella misura percentuale del montante lordo che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto, corrisposte o sostenute in favore dell'Agente in attività finanziaria ovvero del Mediatore Creditizio alla cui organizzazione cui il Cliente ha discrezionalmente ritenuto di volersi rivolgere per il complesso di attività e servizi, che questi hanno posto a disposizione per: - 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente, definita con il presente contratto; - 2) concorrere all'attività istruttoria del prestito; - 3) la definizione dei relativi rapporti contabili; - 4) assisterlo fino alla erogazione del prestito o fino alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che gli verrà erogata; - 5) ogni altra attività afferente la intermediazione ed eventuale mediazione. Relativamente ai contratti conclusi mediante l'intervento della rete di Agenti in attività finanziaria, ovvero conclusi in seguito al ricevimento della proposta di contratto tramite il Mediatore Creditizio cui il Cliente ha ritenuto discrezionalmente di volersi rivolgere, quest'ultimo essendo colui il quale mette in relazione due o più parti per la conclusione

dell'affare senza essere legato ad alcuna di esse, ovvero mediante il fornitore del bene o servizio, nelle commissioni di cui al punto E sono incluse le provvigioni dovute per l'intervento degli indicati soggetti le quali includono, oltre il loro corrispettivo professionale, anche la remunerazione del complesso di attività, adempimenti e servizi necessari per l'attivazione dei quali si sono adoperati per conto del Cliente nell'ambito del finanziamento ricevuto.

- F.** Il rimborso delle spese contrattuali: sono compresi nelle indicate spese, oltre agli oneri amministrativi dell'Intermediario (spese di apertura pratica, spese di notifica, postali, di stampa, di caricamento e gestione dati, per visure e certificati, per le comunicazioni, ecc.), anche gli oneri di riscossione imposti all'Intermediario dall'Istituto di previdenza per dare corso alle trattenute sulla pensione. Tali spese sono comunque sempre dovute in caso di rinuncia del Cliente dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento ed in ogni caso di mancata erogazione del prestito richiesto.
- G.** Il premio assicurativo: detto costo è costituito dalla polizza assicurativa sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario, garanzia prevista obbligatoriamente dalla legge in caso di cessione (art. 1,6° comma D.P.R. n. 180/1950). Nell'ipotesi di garanzia rilasciata dall'INPDAP sono comprese anche le spese di amministrazione dell'Istituto. Per le operazioni di finanziamento, escluse quelle garantite dall'INPDAP, la finanziaria propone polizze assicurative di primarie compagnie convenzionate, rimanendo comunque sempre salva la facoltà del Cliente di provvedervi autonomamente, di proporre polizze da egli stesso ricercate sul mercato e di scelta. In assenza della copertura assicurativa obbligatoria per legge il finanziamento non potrà venire erogato. Circa tale garanzia assicurativa si precisa che: a) i premi pagati dall'assicurato agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso; b) l'assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo scritto all'impresa di assicurazioni; qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa di assicurazioni entro il termine massimo di quarantacinque giorni, l'assicurato può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa di assicurazioni.
- H.** Il netto ricavo: quanto viene corrisposto direttamente al cliente. Può comprendere eventuali prefinanziamenti o estinzioni anticipate di precedenti finanziamenti o pignoramenti per rientrare nei limiti previsti dal D.P.R. n. 180/1950, oltre ai relativi interessi e accessori.
- **INTERESSI DI MORA:** in caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento di rate mensili del prestito alla scadenza prevista verranno applicati gli interessi convenzionali di mora nella misura indicata in contratto. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica.
 - **PREFINANZIAMENTO:** per soddisfare in via temporanea i propri bisogni in attesa della concessione del finanziamento ancora in corso di istruttoria il Cliente può richiedere una anticipazione sullo stesso (c.d. prefinanziamento) a breve scadenza. La concessione è rimessa alla discrezione e alla insindacabilità dell'Intermediario previa apposita richiesta in tal senso del Cliente ed effettuate le opportune valutazioni anche sul possibile buon esito del finanziamento principale. Al prefinanziamento saranno applicati gli interessi, le spese e le condizioni pattuite ed il relativo importo verrà defalcato al momento del saldo dall'importo del netto ricavo da erogare di cui al quadro H del contratto di finanziamento.
 - **ESTINZIONE DI PRESTITI E/O PIGNORAMENTI IN CORSO:** dal momento che la legge impone dei limiti e dei vincoli alla quota di pensione cedibile e/o delegabile, può rendersi necessario da parte dell'Intermediario finanziario procedere alla anticipata estinzione di prestiti e/o pignoramenti precedenti che già stanno gravando sulla pensione del Cliente per consentire la trattenuta per il rimborso del finanziamento richiesto. All'operazione di estinzione anticipata saranno applicati gli interessi, le spese e le condizioni pattuite, ed il relativo importo verrà defalcato al momento del saldo dall'importo del netto ricavo da erogare di cui al quadro H del contratto di finanziamento.

§

IV - LEGENDA

-T.A.N.: Il Tasso Annuo Nominale indica in misura percentuale il tasso nominale con riferimento all'anno commerciale degli interessi applicati sul capitale. Il tasso applicato rimarrà fisso per tutta la durata dell'ammortamento del finanziamento nella misura che sarà convenuta al momento del prestito e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto "CONDIZIONI ECONOMICHE".

-T.E.G.: Il Tasso Effettivo Globale dell'operazione indica ai fini antiusura tutti gli oneri finanziari, le commissioni e le spese del contratto, con esclusione delle polizze assicurative e degli oneri erariali per esplicita disposizione delle istruzioni emanate dalle Autorità di vigilanza.

-T.E.G.M.: Il Tasso Effettivo Globale Medio: è il tasso trimestralmente rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per ciascuna categoria di finanziamento. Gli interessi praticati sono da considerarsi usurari se superano i relativi tassi rilevati aumentati della metà.

-T.A.E.G.: il Tasso Effettivo Annuo Globale è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. E' pertanto un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito calcolato mediante la formula di cui al D.M. 8 luglio 1992.

-I.S.C.: l'Indicatore Sintetico di Costo indica il valore percentuale degli interessi e di tutti i costi necessari per l'attivazione del contratto di finanziamento, deve essere calcolato conformemente alla disciplina sul T.A.E.G., ed è reso disponibile al Cliente per verificare ed, eventualmente, paragonare, le condizioni economiche del contratto proposto con quelle di diverse soluzioni finanziarie.

§

V - PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

(sintesi delle condizioni generali di contratto e del regolamento posto sul retro del contratto di finanziamento)

Le principali condizioni e clausole sotto riportate sono coerenti con le redazioni dei singoli contratti.

- 1) I titolari di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, di assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, di pensioni e di assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Inps, di assegni vitalizi e di capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro possono richiedere un finanziamento al cui rimborso provvederà direttamente l'istituto, ente o cassa previdenziale, che lo verserà all'Istituto mutuante sul c/c che lo stesso provvederà ad indicare.
- 2) Il finanziamento richiesto non potrà venire erogato se prima non saranno stati forniti tutti quanti i dati, i documenti (cedolino della pensione aggiornato) e gli atti ritenuti necessari per la validità e garanzia del finanziamento stesso e, soprattutto, se non sarà pervenuta la prova che l'istituto, ente o cassa previdenziale darà corso alle trattenute sulla pensione e se non saranno

operative le prescritte garanzie assicurative. Nell'ipotesi di concorrenza con altri finanziamenti e/o pignoramenti già gravanti sulla pensione questi potranno venire estinti anticipatamente dall'Istituto mutuante, con detrazione dal netto ricavo del relativo importo oltre ai relativi accessori.

- 3) In caso di rinuncia al finanziamento richiesto dopo la sottoscrizione del contratto, di recesso nei tempi previsti o in tutti i casi di mancata erogabilità del finanziamento dovranno venire corrisposti gli importi specificati. Le condizioni contrattuali potranno venire modificate unilateralmente a norma dell'art. 118 D.Lgs. n. 385/1993 vigente.
- 4) Sono a carico del finanziato tutti gli oneri fiscali e tributari, compresi quelli che dovessero venire richiesti successivamente dai competenti uffici.
- 5) Dovrà sempre venire contratta una polizza assicurativa sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario per l'ammontare del capitale lordo da restituire e per il periodo di ammortamento del prestito concesso. E' sempre fatta salva la facoltà di provvedervi autonomamente. L'importo del relativo premio è indicato al quadro G del contratto.
- 6) In costanza di rapporto di trattamento pensionistico e per l'intero ammortamento del finanziamento le rate pattuite verranno trattenute dalla pensione del Cliente finanziato e versate direttamente dal relativo istituto, ente o cassa previdenziale.
- 7) In caso di cessazione del trattamento pensionistico l'Istituto di previdenza ceduto o delegato e/o il Cliente sarà tenuto a comunicarne per iscritto la data di cessazione. Ad eccezione del caso morte, per cui opererà la polizza di cui all'art. 5, il Cliente rimarrà obbligato all'immediato pagamento in un'unica soluzione di tutto quanto ancora dovuto, ivi compresi gli interessi moratori, che decorreranno immediatamente.
- 8) Nei casi di riduzione o sospensione per qualsiasi causa della pensione mensile potrà essere consentita la proroga del finanziamento per il tempo necessario all'estinzione del debito residuo, maggiorato degli interessi di mora nonché delle somme necessarie per gli adeguamenti della polizza assicurativa.
- 9) Oltre alle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., in ogni caso di cessazione del rapporto previdenziale o di sospensione e/o riduzione per qualsiasi causa della pensione od assegno mensile o di ritardato versamento da parte dell'istituto, ente o cassa previdenziale anche di una sola delle rate mensili, il finanziato potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine ed il contratto potrà essere considerato risolto con effetto immediato.
- 10) Gli interessi sono calcolati sul capitale finanziato sulla base del piano di ammortamento sviluppato "alla francese". In caso di ritardato o di omesso pagamento anche di una sola delle rate del prestito, a qualsiasi causa sia esso attribuibile, verranno applicati automaticamente gli interessi di mora pattuiti in contratto. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza necessità di preventiva intimazione e/o costituzione in mora dalla scadenza al giorno dell'effettivo pagamento, oltre le eventuali spese anche stragiudiziali sostenute.
- 11) Il Cliente finanziato si impegna a tenere indenne e/o a rimborsare l'Istituto mutuante tutte le spese per solleciti e legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento e/o il recupero dei suoi crediti.
- 12) In caso di estinzione anticipata, il capitale residuo dovuto dal finanziato emergerà, in applicazione dell'art. 3 D.M. 8 luglio 1992, dalla sommatoria del valore attuale delle rate non ancora scadute alla data dell'estinzione, determinato dall'applicazione del tasso di interesse nominale annuo indicato al quadro B del contratto. Saranno altresì dovute le eventuali rate insolite, gli interessi convenzionali di mora per il ritardato pagamento e/o gli altri sospesi a carico del finanziato, oltre ad un compenso che si conviene della misura dell'1% del capitale residuo. Non verranno restituiti neppure in parte gli importi indicati in contratto ai quadri C-D-E-F e G.
- 13) Il finanziato si impegna a sottoscrivere qualsiasi atto aggiuntivo, modificativo o integrativo necessario per la corretta esecuzione del contratto di finanziamento.
- 14) Tutte le comunicazioni riguardanti il rapporto in essere, comprese quelle ai fini della trasparenza, si intendono validamente inviate all'indirizzo indicato dal finanziato nel contratto, ove egli dichiara di eleggere domicilio. Ogni modifica dovrà venire comunicata da questi per iscritto. I relativi costi, specificati nel foglio informativo e nel documento di sintesi, verranno addebitati in caso di anticipata estinzione o al termine del piano di ammortamento.
- 15) Il foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del finanziato, nonché, per le sole cause relative a diritti di obbligazione e di pagamento, è anche competente ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. quello di Torino o altro ivi indicato, in volontaria deroga alla competenza ordinaria, non costituendo squilibrio delle condizioni contrattuali.
- 16) Il trattamento dei dati personali verrà effettuato a norma di legge per le finalità indicate nella relativa informativa.
- 17) I reclami dovranno venire indirizzati presso l'apposito ufficio, a cui sarà data risposta entro 60 giorni.

Dichiaro di avere ricevuto copia del presente documento in data

Il/La Cliente.....